

Art. 12 *ter*.

Lo Stato dovrà provvedere a proprie spese:

a) al mantenimento dei vecchi appartenenti a taluno dei comuni indicati nell'articolo 1 di questa legge e scampati al disastro del 28 dicembre 1908 quando abbiano superato l'età di 65 anni, sieno impotenti al lavoro e privi di mezzi di sussistenza e manchino di congiunti obbligati alla somministrazione degli alimenti a termini dell'articolo 139 e seguenti del codice civile;

b) al mantenimento e alla educazione degli orfani di entrambi i genitori, appartenenti ai comuni sopraindicati e scampati al disastro del 28 dicembre 1908, semprechè non abbiano raggiunta l'età di anni 18, sieno privi d'ogni mezzo di sussistenza e manchino di parenti obbligati per legge alla loro difesa o al loro mantenimento.

I ricoveri, gli orfanotrofi e gli altri istituti di pubblica beneficenza non potranno richiedere per le persone bisognose dal soccorso indicato nel presente articolo condizioni di retta più elevate di quelle che essi normalmente praticano coi comuni o con altri Corpi morali sovventori.

L'obbligo dello Stato nei riguardi dei minorenni cesserà col raggiungimento nell'orfano dell'età d'anni diciotto ed anche prima se egli abbia potuto conseguire un'occupazione stabile con adeguata retribuzione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giulio Alessio per svolgere questi emendamenti.

ALESSIO GIULIO. Il pensiero, che ispirava questi due miei articoli aggiuntivi, è stato accettato dalla Commissione, ed in qualche modo a questo pensiero hanno anche corrisposto le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del relatore. Ritiro quindi i miei due emendamenti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il concetto del Governo era molto vicino a quello espresso dall'onorevole Alessio, ma lo ringrazio di aver dato così anche l'interpretazione più alta alle disposizioni già votate.

PRESIDENTE. I due articoli aggiuntivi sono dunque ritirati. Passiamo all'articolo 13 di cui dò lettura:

Sono convertiti in legge i tre regi decreti allegati alla presente, e cioè:

1° il regio decreto 1° gennaio 1909, numero 6, che proroga fino al 30 giugno 1909 le scadenze delle obbligazioni cambiarie e

commerciali a debito di persone residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, e sospende per lo stesso periodo il corso delle prescrizioni e delle perenzioni;

2° il regio decreto 3 gennaio 1909, numero 4, che aumenta di lire due milioni la dotazione del capitolo n. 126 « Fondo di riserva per le spese imprevedute » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909.

3° il regio decreto 6 gennaio 1909, numero 7, col quale venne autorizzato il prelevamento dal predetto fondo di riserva della somma di lire 95,000, in complesso, per aumenti ai capitoli 13, 15 e 36 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata.

Sono convalidati i decreti reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto al capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1908-909.

Si dia lettura dei tre decreti reali e della tabella annessa a questo articolo 13.

MORANDO, *segretario, legge*:

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro, e col ministro di agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Le scadenze delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria, che siano avvenute dopo il 25 dicembre 1908, o che si maturassero durante il primo semestre del 1909, sono prorogate a tutto il 30 giugno 1909.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per il rimborso di mutui commerciali, da eseguirsi nelle dette provincie.

## Art. 2.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori tanto legali quanto con-